

**Protocollo**

A - 30221/2020

Data protocollo: 10/11/2020

Data documento: 09/11/2020 Gruppo di

Corrispondente AVV. DANIELE BIAGINI

Oggetto POSTA CERTIFICATA: Notifica TRIBUNALE DELLA SPEZIA
SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ART. 700 CPC
BINI DESIREE .

Affare Legale 0/0**AOO:** aooqe**Materia****Sezione** -**Assegnatario** --**Atto****Udienze****Scadenze****Elenco dei documenti elettronici associati al protocollo**

AOOGE-A-2020-30221.pdf
GE#0030221-2020AAOUGE-012-Relata.pdf.p7m
GE#0030221-2020AAOUGE-013.pdf
GE#0030221-2020AAOUGE-001-non-decifrabile.htm
GE#0030221-2020AAOUGE-003-daticert.xml
GE#0030221-2020AAOUGE-005-4844899s.pdf
GE#0030221-2020AAOUGE-006-4844899s.pdf.p7m
GE#0030221-2020AAOUGE-008-
AttoDiSignificazioneBiniDesiree.pdf.p7m
GE#0030221-2020AAOUGE-010-
biniDesireeGps700LaSpezia.pdf.p7m
GE#0030221-2020AAOUGE-007-
AttoDiSignificazioneBiniDesiree.pdf
GE#0030221-2020AAOUGE-009-biniDesireeGps700LaSpezia.pdf
GE#0030221-2020AAOUGE-011-Relata.pdf
GE#0030221-2020AAOUGE-002-non-decifrabile.htm
GE#0030221-2020AAOUGE-004-non-decifrabile.htm

Elenco dei documenti elettronici mandati in stampa

AOOGE-A-2020-30221.pdf
GE#0030221-2020AAOUGE-013.pdf
GE#0030221-2020AAOUGE-005-4844899s.pdf
GE#0030221-2020AAOUGE-007-
AttoDiSignificazioneBiniDesiree.pdf
GE#0030221-2020AAOUGE-009-biniDesireeGps700LaSpezia.pdf
GE#0030221-2020AAOUGE-011-Relata.pdf

Messaggio Ricevuto : 151612

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994
Ricevuto: lunedì 09/11/2020 16:57:54
Mittente: "Per conto di: avv.danielebiagini@cnfpec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
Destinatari: drli@postacert.istruzione.it
ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it

Contenuto:

Allegato: 001-non-decifrabile.htm
Allegato: 002-non-decifrabile.htm
Allegato: 003-daticert.xml
Allegato: 013.pdf
Allegato: 004-non-decifrabile.htm
Allegato: 005-4844899s.pdf
Allegato: 006-4844899s.pdf.p7m
Allegato: 007-AttoDiSignificazioneBiniDesiree.pdf
Allegato: 008-AttoDiSignificazioneBiniDesiree.pdf.p7m
Allegato: 009-biniDesireeGps700LaSpezia.pdf
Allegato: 010-biniDesireeGps700LaSpezia.pdf.p7m
Allegato: 011-Relata.pdf
Allegato: 012-Relata.pdf.p7m
Allegato: 014-smime.p7s

Messaggio Ricevuto

Oggetto: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Ricevuto: lunedì 09/11/2020 16:57:52

Mittente: avv.danielebiagini@cnfpec.it

Destinatari: drli@postacert.istruzione.it
ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it

Contenuto: **Attenzione: il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della Legge 21.1.1994 n. 53 di atti in materia civile, amministrativo o stragiudiziale. L'atto o gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notifica contenete i dettagli relativi alla procedura di notifica. La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato.**

Tutti o alcuni degli allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente dal mittente, riconoscibili in quanto presentano il suffisso .p7m. Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si seguano i seguenti passi:

1) registrare gli allegati in una locazione qualsiasi del proprio computer;

2) accedere ad uno dei seguenti siti pubblici che consentono la verifica e la consultazione di documenti firmati digitalmente:

Consiglio Nazionale del Notariato: <http://vol.ca.notariato.it>

3) seguire le istruzioni presenti sul sito per la verifica della firma digitale e la consultazione del documento firmato.

Per maggiori informazioni sulla firma digitale, sulla verifica e la consultazione dei documenti firmati digitalmente consultare la seguente pagina del sito di Agenzia per l'Italia Digitale:

Allegato: 004-non-decifrabile.htm

Allegato: 005-4844899s.pdf

Allegato: 006-4844899s.pdf.p7m

Allegato: 007-AttoDiSignificazioneBiniDesiree.pdf

Allegato: 008-AttoDiSignificazioneBiniDesiree.pdf.p7m

Allegato: 009-biniDesireeGps700LaSpezia.pdf

Allegato: 010-biniDesireeGps700LaSpezia.pdf.p7m

Allegato: 011-Relata.pdf

Allegato: 012-Relata.pdf.p7m

N. 982/2020 R.G.L.

Tribunale della Spezia

Il giudice Marco Viani

visto il ricorso presentato da DESIREE BINI;

visti gli artt. 700, 669 *bis* sgg. c.p.c.;

non ravvisati motivi – neppure chiaramente indicati – per cui la convocazione della controparte possa pregiudicare l’attuazione di un’eventuale misura cautelare;

fissa

l’udienza di discussione per il giorno 30/11/2020, ore 09:30.

Si notifichi, con il ricorso, a cura del ricorrente, entro il 23.11.2020.

Preso atto che il diritto vivente è orientato, anche con numerosi precedenti di questo ufficio, nel senso di ritenere ammissibile l’individuazione da parte del giudice che procede, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., di forme di notifica alternative alla formale notifica per pubblici proclami ai sensi dell’art. 150 c.p.c. anche nell’ipotesi in cui i soggetti destinatari della notifica siano eccessivamente numerosi o di incerta identificazione,

preso atto che, in particolare, nelle cause promosse da docenti in cui vi siano molti controinteressati, nei confronti di questi ultimi la locale Corte distrettuale ritiene idonea forma di notifica l’inserimento del testo del ricorso sul sito del MIUR e su quello degli USR, mentre non è necessario, tenuto conto dell’alternatività fra le due forme di notifica, disporre la pubblicazione di un avviso in G.U. ex art. 150 c.p.c.,

dispone che la notifica ai controinteressati possa eseguirsi, a cura della parte ricorrente e nel termine sopra indicato, mediante inserimento di copia integrale del ricorso e del presente decreto nelle apposite aree tematiche del sito istituzionale del MIUR e in quello dell’USR Liguria, con pubblicazione da mantenersi almeno sino alla definizione del procedimento.

La Spezia, 09/11/2020

Il giudice

Marco Viani



TRIBUNALE DELLA SPEZIA

SEZIONE LAVORO

R.G. Lav. 982/2020– Dott. Viani

prossima udienza 30/11/2020, ore 09:30

Desiree Bini vs MI

ATTO DI SIGNIFICAZIONE

Al Dirigente p.t. dell'USR Liguria

Con il presente si trasmette il provvedimento del Magistrato in data 9/11/2020, unitamente a copia del ricorso introduttivo ai fini della pubblicazione sul vostro sito internet del Miur nell'area tematica a ciò demandata, per la notifica agli eventuali controinteressati, di cui all'ordine del Magistrato.

Massa, 9/11/2020

Avv. Daniele Biagini

Avv. Francesco Bertolini

Studio Legale Biagini

VIA G. ASCOLI 61 – 54100 MARINA DI MASSA (MS)
VIA GIOVANNI PASCOLI 39 – 54100 MASSA (MS) TEL 0585869267
VIA BATTIFERRO N° 63 – RIZZOLO DI REANA DEL ROJALE 33100 UDINE TEL 0432857205

TRIBUNALE DELLA SPEZIA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 700 CPC

BINI DESIREE, nata a La Spezia (SP) il 04/02/1993, residente in La Spezia, Via Padre Reginaldo Giuliani n. 45, cf BNIDSR93B44E463X, agli effetti del presente atto elettivamente domiciliata all'indirizzo telematico avvdanielebiagini@cnfpec.it ed in Massa, Via Pascoli n. 39, presso lo studio e nelle persone dell'Avv. Daniele Biagini (BGNDNL69E18F023Y) e Avv. Francesco Bertolini (BRTFNC74R04A496Z), che la assistono, rappresentano e difendono, in via congiunta e disgiunta, per delega inserita nel fascicolo telematico ex art. 83 cpc, per comunicazioni di cancelleria: fax 0585 869267 pec: avvdanielebiagini@cnfpec.it francesco.bertolini@avv.sp.legalmail.it

PREMETTE

1. che la parte ricorrente è personale docente, in possesso di titolo di studio quale Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche dello Sport, conseguita in data 25/10/2018 presso l'Università di Genova, valido per l'accesso alle graduatorie per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, graduatorie per le supplenze – GPS II Fascia, di cui alla O.M. 60/2020, per le seguenti Classi di Concorso: **A-48** Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado, **A-49** Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado;
2. che detto titolo è valido anche per l'accesso alle cd Graduatorie di istituto di terza fascia, di cui alla L. 124/1999, art. 4, c. 3, 6-ter, 7, nonché O.M. 60/2020, art. 11;
3. che la parte ricorrente ha conseguito anche un Master in osteopatia per n. 60 CFU, in data 14/07/2020 Unipegaso, quale titolo ulteriore rispetto al titolo di accesso;



4. che, in particolare, ai sensi della L. 124/1999, art. 4, co. 6 e 6-bis (come modificato dall'articolo 1-quater, comma 1, lettera b), del D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159 e successivamente modificato dall'articolo 2, comma 4, lettera a), del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2020, n. 41) si è previsto che “6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della presente legge, e, in subordine, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si utilizzano le graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis.

6-bis. Al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai commi 1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso. Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, e' destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.

6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo.”;

5. che, ai sensi del DL 22/2020, convertito con mod. in L. 41/2020, art. 2, co. 4-ter, si è previsto che “4-ter. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e



2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1 al fine dell'individuazione nonche' della graduazione degli aspiranti. Detta ordinanza del Ministro dell'istruzione e' adottata sentiti contestualmente il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), entro i termini previsti dall'articolo 3 del presente decreto, e il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, che procede alla verifica entro il medesimo termine. I termini per i controlli, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, relativi alla predetta ordinanza, sono ridotti a quindici giorni. La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e' effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attivita' di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti.”;

6. che, con O.M. n. 60/2020 del 10/07/2020, il Ministero dell'Istruzione ha dato avvio alla procedura per l'istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno, valide per la convocazione e nomina di incarichi a tempo determinato, di cui alla L. 124/1999 sopra citata;
7. che dette graduatorie GPS, suddivise in prima e seconda fascia, di cui all'art. 3 co. 5, 6, 7, dell'O.M. 60/2020, sostituiscono le cd “graduatorie di circolo e di istituto”, di cui alla precedente vigenza, sono costituite in ciascuna provincia e sono finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE, all'attribuzione delle supplenze;



8. che, con D.D. 858/2020 del 21/07/2020, si sono previsti termini e modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione alle GPS provinciali;
9. che, in particolare, ai sensi dell'art 2 D.D. 858/2020 citato, si era disposto che il candidato potesse presentare domanda per un'unica provincia, ed unicamente in modalità telematica, ex Dlgs 82/2005, attraverso l'applicazione "Istanze on Line (POLIS)", termini dal 22/07/2020 h. 15.00 al 06/08/2020 h. 23.59;
10. che, in data 06/08/2020, a mezzo il sistema telematico Polis, la parte ricorrente presentava domanda di inserimento nelle GPS II Fascia e nelle graduatorie di istituto III Fascia, per la Provincia della Spezia, UST Ambito Territoriale di La Spezia, indicando, a sistema, sia i titoli di accesso posseduti per le classi di concorso A-48 e A-49, sia le n. 20 sedi di istituto per le relative graduatorie, nel seguente ordine di preferenza:
 1. Liceo Classico Costa
 2. Ist. Fossati da Passano
 3. Liceo Scientifico Pacinotti
 4. Ist. Mazzini
 5. Ist. Cardarelli
 6. Ist. Cappellini
 7. Ist. Casini
 8. Ist. Chiodo
 9. Ist. Parentucelli
 10. ISA 1
 11. ISA 2
 12. ISA 4
 13. ISA 5
 14. ISA 7
 15. ISA 8
 16. ISA 10
 17. ISA 11



18. ISA 12

19. ISA 13

20 ISA 18

11. che tale domanda era acquisita dal sistema telematico, di cui al Prot. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.2287065.06/08/2020;
12. che, con decreto Prot. n. 1360 del 10/09/2020, in seconda pubblicazione, erano rese note, sul sito dell'UST di La Spezia (www.istruzioneelaspezia.it), gli elenchi delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) definitive della provincia di La Spezia –posto comune del personale docente di ogni ordine e grado (prima pubblicazione in data 04/09/2020, Prot. 1304);
13. che la parte ricorrente risultava inserita nelle GPS di II (seconda) Fascia, come segue:
- A-48 nella posizione n. 44 con punti n. 30,00
- A-49 nella posizione n. 43 con punti n. 30,00
14. che, con detto punteggio, la parte ricorrente doveva essere inserita anche nelle Graduatorie d'Istituto, di cui all'art. 6-ter L. 124/99, sopra citato, a seguito della domanda di cui sopra;
15. che, inopinatamente, la parte ricorrente non riceveva alcuna comunicazione ad oggetto convocazione per l'attribuzione di supplenze brevi e temporanee;
16. che, in particolare, con email del 13/10 u.s., il Liceo Costa inviava formale convocazione ai seguenti candidati, per l'attribuzione di una supplenza nella classe di concorso A-48:

POS.	NOMINATIVO	P.TI
43	VINCENZO CAVALLARO	p.ti 29,50
44	GIULIA SIMONCINI	p.ti 29,00
45	LAURA D'AMARO	p.ti 29
46	ELISABETTA PIAZZI	p.ti 29,00
47	ANICA BORIO	p.ti 28,50
48	CARLO ALBERTO COZZANI	p.ti 26,00
49	DAVIDE GIUSTI	p.ti 25,50



50	MATTIA BROCCO	p.ti 25,00
51	MANUEL ZANOTTO	p.ti 25,00
52	MARIA VITTORIA FORTI	p.ti 22,50
53	ANGELO LEONE	p.ti 18,50;

17. che trattasi di candidati già inseriti nelle GPS II Fascia della Provincia della Spezia, che seguono la parte ricorrente, e convocati da graduatoria di istituto del Liceo Costa;
18. che il Liceo Costa è la prima sede individuata dalla parte ricorrente, al momento dell'inoltro della domanda di GPS, pertanto, anche la stessa doveva essere individuata e convocata;
19. che, sul sito internet del Liceo Costa, nella pagina dedicata alle pubblicazioni delle graduatorie docenti, la parte ricorrente compariva nel primo elenco "Graduatorie istituto valevoli per il biennio 2020-21 e 2021-22" (all.to), appunto, nella posizione n. 43 per la classe di concorso A-48, nella posizione n. 42 per la classe di concorso a-49, in entrambe con punti n. 30;
20. che, successivamente, veniva assegnato un incarico per supplenza breve (per n. 18 ore, per n. 3 settimane, poi prorogato) alla Sig.ra Giulia Simoncini, con soli punti n. 29,00 e posizione n. 44 in graduatoria;
21. che, a seguito di richiesta di chiarimenti verbali da parte della Segreteria del Liceo Costa, alla parte ricorrente era rappresentato un errore nel sistema di acquisizione delle domande presentate tramite Polis, per il quale non risultavano individuate le sedi di istituto dichiarate dalla stessa nella domanda di inserimento nelle GPS, con conseguente mancata individuazione dell'istante nelle graduatorie di istituto;
22. che, a seguito di ulteriori verifiche, la parte ricorrente scopriva di non essere inserita anche nelle graduatorie degli altri istituti individuati in sede di compilazione della domanda di GPS, di cui sopra;
23. che tale condizione è di danno per la parte ricorrente, la quale non ha ricevuto e non sta ricevendo alcuna formale convocazione per eventuali incarichi di



supplenza, con conseguente perdita dei benefici sia in termini giuridici che economici, come meglio infra;

24. che è bene rilevare che la parte ricorrente non è abituata al “mondo della scuola” e alle dinamiche di graduatoria, in quanto “entrata” nel sistema scuola, per la prima volta, con la procedura che ci occupa (domanda di inserimento nelle GPS), di cui all’O.M. 60/2020, quale prima occasione utile successiva al conseguimento del titolo di accesso alle stesse;
25. che la mancata individuazione e/o inserimento della parte ricorrente nelle graduatorie di istituto è illegittimo;
26. che, in data 05/11/2020, a mezzo PEC, la parte ricorrente promuoveva formale istanza di rettifica, all’UST di La Spezia e al Liceo Costa, rilevando l’errore di sistema e rivendicando il diritto al suo corretto e pieno inserimento anche nelle graduatorie d’istituto, con richiesta di rettifica delle stesse, di cui alle n. 20 sedi di istituto dichiarate al momento della compilazione della domanda di inserimento nelle GPS, ex O.M. 60/2020, secondo l’ordine seguente:
 1. Liceo Classico Costa
 2. Ist. Fossati da Passano
 3. Liceo Scientifico Pacinotti
 4. Ist. Mazzini
 5. Ist. Cardarelli
 6. Ist. Cappellini
 7. Ist. Casini
 8. Ist. Chiodo
 9. Ist. Parentucelli
 10. ISA 1
 11. ISA 2
 12. ISA 4
 13. ISA 5
 14. ISA 7
 15. ISA 8
 16. ISA 10
 17. ISA 11
 18. ISA 12
 19. ISA 13
 20. ISA 18;
27. che a tele richiesta non seguiva riscontro ed alcuna rettifica della posizione della parte ricorrente, né era alla stessa comunicato alcun motivo del mancato inserimento anche nelle graduatorie di istituto;



28. che si contesta l'assenza di qualsivoglia motivazione, comunicata alla parte ricorrente, in ordine al mancato caricamento o salvataggio delle sedi di istituto dichiarate dalla parte ricorrente al momento della presentazione della domanda GPS, da parte del sistema informatico Polis e da parte dell'UST di competenza;
29. che si contesta un'anomalia e/o falla e/o malfunzionamento del sistema informatico / telematico utilizzato per la predisposizione e creazione dei dati per le GPS;
30. che il sistema, in modo "criptico", ha "cancellato" i dati inerenti le sedi di istituto dichiarate, al momento dell'invio della domanda, in data 06/08/2020;
31. che, nella predisposizione della domanda, la parte ricorrente aveva inserito le n. 20 sedi di istituto, secondo l'ordine di cui sopra;
32. che, per motivi ignoti alla parte ricorrente, tali sedi o istituti non sono stati caricati dal sistema informatico;
33. che è bene rilevare che, sin dal primo accesso al sistema Polis, la parte ricorrente riscontrava problematiche sull'utilizzo dello stesso: pagine non caricate correttamente, salvataggi irregolari, numerosi messaggi di errore dovuti a sovraccarico di accessi;
34. che, ancora, il sistema Polis evidenziava criticità nella compilazione della domanda, quali difficoltà nel "flaggare" gli istituti scolastici a video, lunghe attese nel caricamento delle pagine web, salvataggi casuali delle impostazioni e dei modelli mostrati a video;
35. che, a causa di quanto sopra, la parte ricorrente è stata costretta a numerosi accessi e tentativi di salvataggio della domanda, rendendosi necessario collegarsi molte volte ed anche in orari notturni;
36. che la cancellazione e/o il non caricamento e/o il non salvataggio a sistema delle sedi o istituti, con conseguente mancato inserimento nelle graduatorie di istituto, è ingiusto ed illegittimo, in quanto non fondato su elementi sostanziali, ma solo su elementi "formali" imposti dal Sistema informatico, ed



- è in violazione della normativa afferente i sistemi informatici della P.A. (C.A.D. codice dell'Amministrazione digitale);
37. che, in termini di sintesi, la piattaforma Polis, anziché salvare a sistema le sedi o istituti, già indicati e “flaggati” dalla candidata, ha “rimosso” l’intero elenco delle sedi o istituti individuati;
38. che quanto sopra parrebbe essere il motivo o la causa del mancato inserimento della parte ricorrente nelle graduatorie di istituto;
39. che è bene precisare che il mancato salvataggio delle sedi individuate, ai fini delle graduatorie di istituto, come sopra, è imputabile solo al sistema informatico Polis, il quale è stato già oggetto di fondate critiche e richieste di intervento da parte di numerosi altri candidati, che hanno manifestato, sin dall’avvio della procedura, blocchi di sistema, assenza di collegamento per ore, mancati salvataggi di domande, procedure farraginose, complesse e non trasparenti;
40. che il sistema Polis, messo a disposizione dal Ministero, è illegittimo e non conforme alla normativa applicabile, anche regolamentare, in quanto caratterizzato da “espropriazione” totale e definitiva delle competenze assegnate ai singoli funzionari e dirigenti amministrativi;
41. che, in particolare, ex art. 12 del Dlgs 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, rubricato “*Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa*” si prevede che: “1. *Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonche' per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformita' agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b).*”;



42. che il sistema Polis è privo dei requisiti richiesti dalla norma, in termini di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione, fonte di disparità di trattamento e discriminazione per la parte ricorrente;
43. che il sistema Polis non visualizzava alcun avviso o allarme, in sede di compilazione della domanda, in caso di discrasia tra dati già “flaggati” e/o dichiarati a sistema, come nel caso de quo, e quelli risultanti dalla generazione automatica di un mero file pdf;
44. che, in ogni caso, si contesta come il file pdf, generato in modo automatico dal sistema, non contenga tutte le dichiarazioni rese dalla parte ricorrente al momento della predisposizione ed invio della domanda;
45. che il sistema Polis non visualizzava a video alcuna finestra o form di corretta acquisizione e caricamento dei dati inseriti;
46. che, nell'utilizzo del sistema Polis, la parte ricorrente ha riscontrato una procedura macchinosa, complessa, non trasparente, caratterizzata dalla lettura e compilazione, con tastiera e mouse, di centinaia di moduli e form, peraltro suddivisi in più pagine web, non collegate tra loro, senza che lo stesso sistema mostrasse, a video, in tempo reale, alcun modello “completo” in ogni sua parte;
47. che la parte ricorrente non è stata formata ed informata sulle modalità di utilizzo e di funzionamento del sistema Polis e, inoltre, non è stato nemmeno previsto alcun supporto ed assistenza né da parte del Ministero, né da parte del personale dell'UST territoriale, né da parte delle Segreterie degli Istituti scolastici dislocati sul territorio;
48. che qualsiasi sistema informatico messo a disposizione degli utenti da parte del Ministero deve prevedere e consentire l'esercizio del potere correttivo o sostitutivo o integrativo, tipico della Pubblica Amministrazione, a garanzia e tutela del pubblico interesse, oltretutto del diritto del singolo candidato;
49. che quanto sopra è tanto più vero nel caso de quo, non solo in considerazione della recente introduzione dell'esclusività del sistema informatico per le operazioni di creazione delle GPS e delle graduatorie di istituto, ma anche in



considerazione del fatto che era la prima volta che la parte ricorrente si avvicinava al sistema Polis e procedeva alla compilazione e formazione della domanda di GPS e di graduatoria di istituto;

50. che, ribadiamo, il Ministero non ha offerto alcun concreto e sufficiente supporto ai candidati, sia nuovi che vecchi, demandando ogni operatività ad una mera macchina, peraltro, malfunzionante;
51. che, a prescindere da qualsivoglia malfunzionamento del sistema informatico, l'appartenenza e l'inserimento nelle graduatorie di istituto deve ritenersi *in re ipsa* nella manifestata volontà di iscrizione alle GPS;
52. che, infatti, la funzione delle GPS è la creazione di un elenco di candidati interessati a ricevere incarichi di supplenza, come è per la parte ricorrente;
53. che del pari, le graduatorie di istituto sono finalizzate all'individuazione di candidati interessati a incarichi di supplenza temporanea, come è per la parte ricorrente;
54. che i termini e le modalità di creazione delle graduatorie di istituto sono i medesimi delle graduatorie GPS;
55. che, cioè, la domanda di GPS deve ritenersi valida anche per l'inserimento nelle graduatorie di istituto, prevedendosi un'unica modalità di presentazione delle domande;
56. che, sul punto, si rileva la violazione e/o non corretta esecuzione della normativa, quale l'art. 4, L. 124/1999, rubricato "Supplenze", da parte della O.M. 60/2020, di esecuzione della legge;
57. che, in particolare, così è previsto nella citata legge, art. 4: "*6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo.*

7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto. I criteri, le modalità e i termini per la



formazione di tali graduatorie sono improntati a principi di semplificazione e snellimento delle procedure con riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli aspiranti.”;

58. che, per i motivi di cui sopra, nel caso del sistema Polis non si è data applicazione ad alcun criterio caratterizzato da semplificazione e/o snellimento delle procedure;
59. che, pertanto, deve essere riconosciuto il diritto della parte ricorrente ad essere inserita anche nelle graduatorie di istituto, nelle medesime classi di concorso di cui alle GPS e con il medesimo punteggio, in applicazione del principio del *favor participationis*, con i connessi corollari di soccorso istruttorio;
60. che trattasi dell'applicazione dei principi normativi di cui alla L. 241/1990, art. 6 e 10, secondo i quali la Pubblica Amministrazione procedente deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete;
61. che quanto sopra vale a maggior ragione nel caso di un sistema che ha manifestato errori e malfunzionamenti;
62. che si rappresenta come il Ministero abbia da sempre previsto una tale facoltà e diritto, di esclusivo pubblico interesse, come, ad esempio, nel DM 374/2017 che si produce, ad oggetto la costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto, di cui alla precedente vigenza per gli A.S. 2017-20;
63. che, in particolare, così all'art. 9 DM 374/2017, rubricato “Esclusioni e regolarizzazioni”, comma 7: *“E’ ammessa la regolarizzazione, previa la fissazione, da parte della scuola, di un breve periodo per l'adempimento, delle domande presentate in forma incompleta o parziale”;*
64. che le sedi di istituto, nel caso de quo non salvati e non caricati dal sistema Polis, sono dati che non richiedono alcuna attività istruttoria complessa o attività di verifica da parte della P.A.;
65. che né la piattaforma Polis, né l'UST o la scuola di competenza, hanno mai proposto o comunicato alla parte ricorrente il computo del punteggio dei titoli



- dichiarati e/o l'incompletezza di qualsivoglia dato, non consentendo alla stessa alcuna verifica e/o intervento per sanare vizi, errori e/o omissioni del sistema;
66. che, solo in data successiva al 13/10/2020, la parte ricorrente è venuta "informalmente" a conoscenza del suo mancato inserimento nelle graduatorie di istituto, a seguito della richiesta dei motivi, tramite la Segreteria del Liceo Costa, come sopra detto, e, quindi, oltre il termine di scadenza previsto dall'O.M. 60/2020, fissato nella data del 06/08/2020;
67. che quanto sopra ha impedito alla parte ricorrente qualsivoglia verifica nei termini, non avendo la stessa ricevuto alcun avviso;
68. che i malfuzionamenti del sistema Polis sono già stati oggetto di accertamento da parte del Tribunale di Massa e di Lucca, come segue;
69. che, in data 02/10/2020, il Tribunale di Massa, dott.ssa Agostini, emanava decreto di accoglimento e rettifica del punteggio di GPS, inaudita altera parte, come segue: *"rilevato che a seguito della procedura di inserimento, in modalità telematica, dell'istanza di partecipazione alla cd GPS, Graduatoria Provinciale per le supplenze non sono stati correttamente attribuiti i punteggi per la maggior parte dei "periodi lavorativi non di ruolo prestati nelle istituzioni scolastiche statali in qualità di personale docente, insegnante religione cattolica ed educativo"; che il sistema informatico si limita a proporre il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati (v. OM 60 del 10-07-20, art. 8, comma 4), mentre è compito degli uffici scolastici provinciali "procedere alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni" (comma 5); che in caso di difformità tra i titoli dichiarati ed i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria (comma 6); che tale attività di valutazione e di eventuale rideterminazione dei punteggi pare doverosa non soltanto per escludere titoli di servizio dichiarati non conformi al vero, ma anche per assegnare il giusto punteggio in caso di malfunzionamento della procedura informatica o di errori ed omissioni dipendenti dalla*



farraginosità della stessa, ipotesi che pare ricorrere nella fattispecie in esame, parendo legittima la non valutabilità della domanda soltanto nel caso di presentazione dell'istanza in modalità cartacea o di istanza presentata telematicamente fuori termine o di mancanza dei requisiti generali di ammissione (v. art. 7, comma 7) o di totale omissione delle dichiarazioni previste dall'ordinanza; che, pertanto, a maggior ragione in considerazione delle istanze presentate dalla ricorrente, i dirigenti scolastici e/o l'ufficio scolastico provinciale avrebbero potuto procedere alla rettifica del punteggio; ritenuto, quindi, prima facie, come paia sussistente il requisito del fumus, così come quello del periculum, considerato che il tempo occorrente alla celebrazione del giudizio ordinario ed anche il tempo necessario per la convocazione delle parti potrebbero pregiudicare il diritto costituzionale al lavoro della ricorrente”;

70. che tale provvedimento è stato confermato con ordinanza in data 03/11/2020 RL 738/2020, che si produce;

71. che, ancora, si produce ordinanza in data 05/11/2020, proc.to RL 750/2020, Tribunale di Massa, dott.ssa Agostini, in analogo procedimento, con la quale, in accoglimento dell'istanza cautelare, in termini di semplificazione delle procedure, così ha statuito: “[...] che deve anche evidenziarsi come una procedura informatizzata non possa sostituire il controllo e le responsabilità umane;

che l'art. 12 CAD prevede che le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b);
che pertanto le procedure informatizzate devono essere improntate a criteri di semplicità e trasparenza;



che la p.a. non può utilizzare procedure on line eccessivamente complicate e penalizzanti, né deresponsabilizzarsi demandando all'informatica i compiti del responsabile del procedimento [...]”;

72. che, ancora, con ordinanza cautelare *inaudita altera parte*, emessa in data 05/11/2020, che si produce, il Tribunale di Lucca, dott.ssa Manfredini, così ha statuito: “[...] ritenuto che l'operazione di valutazione e controllo dei titoli dichiarati da parte degli uffici scolastici provinciali e/o delle scuole-polo delegate su specifiche classi di concorso sia doverosa, sia per evitare la valutazione di titoli invece inesistenti, sia per valutare titoli di servizio privi di sottostante servizio effettivamente svolto, sia per correggere eventuali errori di malfunzionamento della procedura informatica, anche in considerazione della recente introduzione della stessa nell'ambito che ci occupa;

rilevato che la ricorrente non ha ottenuto risposta alla sua richiesta di verifica/correzione della propria posizione nelle varie graduatorie, laddove - come visto- i dirigenti degli uffici scolastici provinciali avrebbero ben potuto verificare il caso in esame e, riscontrando l'omessa valutazione dei titoli di servizio, aumentare i punteggi già assegnati in graduatoria del punteggio riferibile al servizio prestato;

ritenuto quindi che possa ravvisarsi se pur nei limiti della delibazione sommaria tipica del procedimento cautelare, il *fumus boni juris* richiesto per l'emanazione del provvedimento;

ritenuto altresì che possa ritenersi sussistente il *periculum in mora* costituito anche dal pregiudizio che, come anche valutato nel precedente di cui sopra, subirebbe il diritto costituzionale al lavoro della ricorrente, [...]

73. che il sistema Polis è in violazione della buona fede e della correttezza contrattuale; è in violazione della normativa quale la L. 124/1999; è in contrasto con la normativa in materia di atti e procedimenti amministrativi, quali la L. 241/1990, il Dlgs 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale – CAD); è in violazione dell'art. 1 Cost., dell'art. 97 Cost, quale il diritto al lavoro e il principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione;



74. che la presentazione delle istanze, la valutazione e la definizione delle GPS e delle graduatorie di istituto, a mezzo di una mera procedura informatizzata, asettica e impersonale, in assenza di un responsabile del procedimento, in assenza di un ufficio e/o istituto scolastico con funzionari dedicati alle necessarie attività di supporto per la predisposizione, compilazione e invio delle stesse, sono in violazione dei principi e dei criteri generali che caratterizzano la Pubblica Amministrazione, il suo operato e gli atti amministrativi conseguenti, ex L. 241/1990 e Dlgs 82/2005, art. 12 (CAD – Codice dell'Amministrazione Digitale);
75. che, inoltre, avendo il Ministero individuato, per il singolo Istituto, il possibile intervento del Dirigente Scolastico, analogamente tale potere e facoltà dovevano essere estesi anche al Dirigente dell'UST, ex O.M. 60/2020 citata;
76. che, per essere più chiari, ove il singolo Dirigente di Istituto individua la necessità di correzione, anche il Dirigente dell'UST deve rivalutare il quadro generale delle domande inoltrate, evitando illegittime e discriminatorie esclusioni, non fondate su elementi sostanziali, come nel caso de quo;
77. che solo in tal modo si può individuare nel Dirigente dell'UST il responsabile del procedimento, finalizzato ad evitare errori di sistema e/o di altra natura, in danno al diritto del candidato;
78. che trattasi di una carenza istruttoria rispetto alla quale la Pubblica Amministrazione deve intervenire ai fini del buon andamento, dell'efficacia e dell'efficienza amministrativa, ex art. 97 Cost.;
79. che, sul punto, la Giurisprudenza amministrativa è già intervenuta dichiarando illegittimo il sistema "Polis", tra le tante TAR Toscana, sentenza n. 758 del 5/06/2017, che così ha statuito: *"4.1. Il principio del favor participationis si correla ad un altro valore preminente, anzi fondante, che è quello del lavoro, su cui si regge l'intero ordinamento repubblicano (art. 1, comma 1, Cost.): da tale connotazione e collocazione che ha inteso riservargli il Costituente quel principio assume un ruolo cardine nella complessa attività esegetica di compenetrazione, connessione ed armonizzazione con altri valori*



pur anch'essi di rango o derivazione costituzionale. 5. Ciò brevemente anticipato, il Collegio non può che ribadire quanto già precisato, per lo stesso maxiconcorso del personale docente e con riferimento ad analoga fattispecie (integrazione successiva di domanda già inoltrata), con la sentenza in forma semplificata di questa stessa Sezione 27 giugno 2016, n. 1073, che di seguito si sintetizza. 5.1. **Il Sistema informatico Polis, utilizzato dall'amministrazione quale veicolo esclusivo di partecipazione, si caratterizza per rigidità, incompletezza, non chiarezza e non razionalità** (esso, ad esempio dispone l'annullamento di domande regolarmente e tempestivamente inoltrate di cui il candidato si accorga, successivamente al primo "invio", l'erroneità parziale o incompletezza). Ciò comporta un evidente contrasto con i principi enunciati anzitutto nel novellato art. 12 del d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice Amministrazione Digitale-CAD), il quale dispone che "Le pubbliche amministrazioni... utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per la garanzia dei diritti dei cittadini...". 5.2. **È iniqua ed illegittima un'esclusione - basata non su elementi sostanziali (quali la mancanza di requisiti di partecipazione, l'oggettiva tardività della domanda, l'uso di strumenti di redazione e trasmissione diversi da quelli prescritti dal bando, l'incertezza assoluta ed oggettiva sulla riferibilità dell'istanza ad un soggetto determinato, ecc.) ma solo su circostanze formali imposte dal Sistema informatico, non (almeno non esclusivamente) imputabili al richiedente.** Siffatta esclusione collide, infatti, con i principi di imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, nonché con i più generali principi di ragionevolezza, proporzionalità, favor participationis che improntano di sé l'azione amministrativa nella particolare materia concorsuale, anche se gestita in modalità telematica (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-bis, 18 febbraio 2011, n. 1546). 5.3. **Nella configurazione, organizzazione e gestione dei propri sistemi informatici le amministrazioni, ancor prima che ai**



principi e criteri specifici dettati da norme tecniche debbono osservare e perseguire quelli più generali fissati per tutta l'azione amministrativa dalla l. n. 241 del 1990 ed in particolare: a) criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla legge stessa e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario; b) criterio di non aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria; c) obbligo di chiara, convincente e congrua motivazione; d) espressività e significatività dell'azione amministrativa; e) strumentalità dell'informatica ad accrescere l'efficienza degli apparati pubblici e ad agevolare il cittadino nell'accesso allo svolgimento delle pubbliche funzioni ed ai pubblici servizi, nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento dei propri obblighi, doveri ed oneri. Dunque, vanno incontro a probabile annullamento giurisdizionale sistemi informatici che si risolvano: in un aggravamento per il cittadino, costringendolo, ad esempio, a redigere di nuovo un intero modello informatico - spesso (come nella specie) lungo, complesso e di difficile comprensione intellettuale o visibilità materiale - per un banale errore, dimenticanza o svista; nell'ermeticità e non espressività delle determinazioni assunte dal sistema stesso; f) inammissibilità di utilizzare tecnologie che si risolvano nell'espropriazione totale e definitiva delle competenze assegnate ai singoli funzionari e dirigenti impedendo l'esercizio di poteri sostitutivi e correttivi e generando, oltretutto, atteggiamenti e convinzioni di irresponsabilità personale; g) necessità, per converso, di continui interventi correttivi o sostitutivi di malfunzionamenti o arresti del sistema. Ove non rispondente alle predette finalità la tecnologia rischia di creare sistemi illegittimi, comportanti la responsabilità di chi li ha pensati, configurati, commissionati, accettati e collaudati.”;

80. che, per i motivi di cui sopra, ex L. 124/1999 ed ex art. 11 O.M. 60/2020, è diritto della parte ricorrente alla sua inclusione anche nelle graduatorie di istituto di III (terza) fascia secondo il punteggio di GPS, nel caso, pari a punti



n. 30 per la c.d.c. A-48, pari a punti n. 30 per la c.d.c. A-49, o quel punteggio diverso, maggiore o minore, ritenuto di giustizia;

81. che inutile è stata la lettera di rivendicazione inviata tramite pec in data 05/11/2020, rendendosi necessario procedersi con la presente azione.

PERICULUM IN MORA

82. che in termini di danno grave e irreparabile, si evidenzia quanto segue;

83. che, in conseguenza dell'errore generato dal sistema informatico, di cui al mancato caricamento delle sedi di istituto, unito al mancato tempestivo intervento dell'UST in termini di soccorso istruttorio, la parte ricorrente è stata esclusa dalle convocazioni per incarichi di supplenza breve, medio tempore determinatesi, e tale condizione non consente alla parte ricorrente di poter essere attinta per eventuali altre richieste di supplenza che dovessero rendersi necessarie nel corso del corrente anno scolastico;

84. che l'accoglimento della presente domanda, in via cautelare, consentirebbe alla parte ricorrente di essere destinataria di incarichi che dovessero rendersi necessari, nel corso del corrente anno scolastico, per la copertura di posti che si rendano disponibili, ad esempio, per malattia o infortunio o trasferimento dei relativi titolari;

85. che, come sopra detto, la parte ricorrente ha già perso la chance dell'incarico per n. 18 ore, inizialmente previsto per n. 3 settimane, ma poi prorogato sino a gennaio 2021, presso il Liceo Costa di La Spezia, per la c.d.c. A-48;

86. che per la copertura di tali incarichi si procede per scorrimento dalle graduatorie, nel caso de quo, per più classi di concorso;

87. che, quanto sopra, rileva ai fini di un'elevata probabilità circa un'assegnazione e/o incarico, anche per l'A.S. corrente, sino al termine delle attività didattiche, indispensabile ai fini del sostentamento ed al diritto ad una vita libera e dignitosa per la parte ricorrente;

88. che i prevedibili tempi di un giudizio ordinario lederebbero in modo irreparabile i diritti della parte ricorrente;



89. che, infatti, la parte ricorrente è privata, in conseguenza dei tempi processuali ordinari, sia dei benefici giuridici derivanti dall'incarico (punteggi di graduatoria) per gli anni futuri, con danno alla sua professionalità, già di per sé irrisarcibile per equivalente, sia della possibilità di percepire una retribuzione sufficiente per assicurare a sé un'esistenza libera e dignitosa, ex art. 36 Cost., anche nel breve periodo;
90. che la parte ricorrente, nell'attesa di inserirsi nel mondo della scuola (ricordiamo che questa è la prima iscrizione nel complesso e macchinoso sistema delle graduatorie), operava come collaboratrice sportiva in una palestra medica, con contratto di collaborazione stipulato nel maggio del 2020;
91. che, a seguito dello stato di emergenza sanitaria causato dalla diffusione del COVID-19, nonché a seguito del DPCM 24/10/2020, l'attività di cui sopra ha subito una forte riduzione di lavoro, non consentendo alla parte ricorrente di percepire un compenso sufficiente a soddisfare le proprie esigenze di vita quotidiana;
92. che la parte ricorrente, economicamente non indipendente, vive sola con la madre, Sig.ra Dania Teodori, in un appartamento, sito in La Spezia;
93. che la madre della parte ricorrente, Sig.ra Dania Teodori, è insegnante in una scuola di ballo, e a seguito dello stato di emergenza sanitaria causa COVID-19, nonché a seguito del DPCM 24/10/2020, e poi del DPCM 03/11/2020, non le è consentito di svolgere la sua attività, causa la chiusura, sul tutto il territorio nazionale, di palestre e di attività ricreative al fine di contenere la diffusione del contagio;
94. che, quindi, la parte ricorrente non ha altri redditi che gli consentano di vivere un'esistenza libera e dignitosa e, inoltre, non è nelle condizioni di maturare il diritto all'indennità di disoccupazione, quale forma di sostegno del reddito, per il pubblico impiego, prevista solo per i docenti precari;
95. che, altresì, la parte ricorrente non ha goduto, e non gode, di alcuna altra forma di intervento di sostegno, qual è il reddito di emergenza, non appartenendo



- ad alcuna categoria di lavoratori tutelati, in quanto da poco tempo ha terminato i suoi studi universitari;
96. che sono note le condizioni di difficoltà nella ricerca di un impiego per un giovane laureato, stante la crisi economica in atto, maggiormente aggravata dall'emergenza epidemiologica in atto;
97. che, quindi, la parte ricorrente necessita di una fonte di reddito, anche minima, per far fronte alle necessarie esigenze quotidiane di vita;
98. che trattasi di una tutela di natura non patrimoniale, attinente alla sfera personale e sociale della lavoratrice, ex art. 36 Cost.;
99. che l'attesa di un processo ordinario, con i noti allungamenti dei tempi dello stesso, ed in considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in atto, con calendarizzazione delle udienze in tempi più lunghi dell'ordinario, determina, per la parte ricorrente, una lesione irreparabile e non altrimenti risarcibile dei suoi diritti;
100. che, in ordine al diritto ad una vita libera e dignitosa, ex art. 36 della Cost., nonché ex art. 2099 CC, è notoria la condizione di vita di una lavoratrice priva di occupazione e di retribuzione;
101. che la parte ricorrente è oggi costretta ad uno stato di incertezza per il futuro, causa la grave crisi economica già in atto e maggiormente accentuata dalle condizioni di epidemia da Covid-19, in grado di incidere sul suo stato psico-fisico e, nel caso specifico, l'ingiustizia subita, potrebbe aggravare tali condizioni generali;
102. che è inevitabile rilevare come la parte ricorrente sia in una forte sofferenza psicologica, che incide su tutti i propri rapporti affettivi, nonché nelle relazioni sociali, danni non risarcibili per equivalente;
103. che la parte ricorrente si riserva di agire con autonoma azione per il diritto al risarcimento di ogni danno subito di natura patrimoniale e non, anche per perdita di chance;
104. che si chiede all'Ill.mo Giudicante di voler ordinare al Ministero l'esibizione degli atti e documenti inerenti le supplenze assegnate ai candidati nelle



graduatorie di interesse, ai fini della verifica degli incarichi spettanti alla ricorrente, per scorrimento da graduatoria.

* * *

Tutto ciò premesso,

RICORRE

al Giudice Unico del Lavoro presso il Tribunale della Spezia, affinché, per le causali di cui in premessa, **ritenuto sussistere il *fumus boni juris* ed il *periculum in mora***, ed anche **inaudita altera parte, voglia**, in accoglimento della domanda d'urgenza, **previa disapplicazione e/o annullamento e/o inefficacia di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti:**

- a) **accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad essere inserita, in aggiunta alle Graduatorie per le supplenze – GPS di II Fascia, anche nelle Graduatorie di istituto di III Fascia, ex L. 124/1999, ex O.M. 60/2020, con il profilo di docente, per la Provincia di La Spezia, valide per gli A.S. 2020/2021 – 2021/2022, nelle sedi e secondo l'ordine di preferenza seguenti: 1) Liceo Classico Costa; 2) Ist. Fossati da Passano; 3) Liceo Scientifico Pacinotti; 4) Ist. Mazzini; 5) Ist. Cardarelli; 6) Ist. Cappellini; 7) Ist. Casini; 8) Ist. Chiodo; 9) Ist. Parentucelli; 10) ISA 1; 11) ISA 2; 12) ISA 4; 13) ISA 5; 14) ISA 7; 15) ISA 8; 16) ISA 10; 17) ISA 11; 18) ISA 12; 19) ISA 13; 20) ISA 18; nella posizione e secondo il punteggio spettante di GPS, come pubblicato in data 10/09/2020 con decreto Prot. n. 1360 UST La Spezia, e maturato alla data della domanda di partecipazione, di cui al Prot. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.2287065.06/08/2020, nella Classe di concorso A-49 con complessivi punti n. 30,00; nella Classe di concorso A-48 con complessivi punti n. 30,00, o con i diversi punteggi maggiori o minori ritenuti di giustizia;**
- b) **Voglia di conseguenza condannare il Ministero dell'Istruzione, cf 80185250588, corrente in Viale Trastevere 76/A, Roma, in persona del Ministro in carica, e/o l'Ufficio Scolastico Territoriale di competenza, in persona del Dirigente p.t., corrente in Viale Italia n. 87, 19124 La Spezia,**



ad inserire la stessa nelle suddette Graduatoria per le supplenze e di istituto, per il profilo di docente, per la Provincia di La Spezia, valide per gli A.S. 2020/21 – 2021/22, con il seguente punteggio: nella Classe di concorso A-49 con complessivi punti n. 30,00; nella Classe di concorso A-48 con complessivi punti n. 30,00, o con i diversi punteggi maggiori o minori ritenuti di giustizia, e/o comunque condannare il Miur, in persona del Ministro in carica, e/o all'Ufficio Scolastico Territoriale di competenza, ad emanare tutti gli atti necessari e sufficienti per garantire il diritto della parte ricorrente.

Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento.

Con riserva di agire per ogni ulteriore domanda, anche risarcitoria, nella successiva fase di merito e con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire e produrre.

* * *

Si producono i seguenti documenti:

- 1) L. 124/1999 art. 4; DL 22/2020 conv. in L. 41/2020 art. 2
- 2) OM 60/2020
- 3) Tabella A/4 valutazione titoli all.ta a OM 60/2020
- 4) D.D. 858/2020
- 5) Domanda Prot. m_pi. AOOPOLIS. REGISTRO
UFFICIALE.I.2287065.06/08/2020
- 6) GPS pubblicazione definitiva Prot. 1360 del 10/09/2020 UST SP
- 7) GPS elenco A-48 II Fascia
- 8) GPS elenco A-49 II Fascia
- 9) Estratto pagina web Liceo Costa
- 10) Primo elenco graduatorie istituto da pagina web Liceo Costa
- 11) Convocazioni email Liceo Costa
- 12) PEC Rivendicazioni ricorrente del 05/11/2020
- 13) DM 374/2017 Costituzione graduatorie di circolo e di istituto A.S. 2017-20
- 14) Decreto 02/10/2020 Tribunale di Massa dott.ssa Agostini



- 15) Ordinanza 03/11/2020 Tribunale di Massa dott.ssa Agostini
- 16) Ordinanza 05/11/2020 Tribunale di Massa dott.ssa Agostini
- 17) Decreto 05/11/2020 Tribunale di Lucca dott.ssa Manfredini
- 18) Giurisprudenza Tar Toscana sentenza n. 758_2017

* * *

In via istruttoria ed in caso di contestazione, si chiede che l'On.le Giudicante voglia ordinare all'Amministrazione convenuta l'esibizione della documentazione, anche informatica, del sistema Polis, relativa alle domande/inserimento presentate dalla parte ricorrente, completa degli atti e/o allegati, l'elenco delle disponibilità organiche nella Provincia, nonché l'elenco e i nominativi dei candidati convocati e assunti per le supplenze dalle suddette GPS e di istituto, l'elenco degli indirizzi dei candidati in graduatoria ai fini della notifica degli atti per l'eventuale integrazione del contraddittorio, ove ritenuta necessaria, ovvero ogni altra documentazione utile ai fini del decidere.

In via istruttoria, la parte ricorrente, ove ritenuto necessario, indica come testi/informatori sulle circostanze di cui alla premessa precedute dalla frase "Vero che" ed epurati da eventuali giudizi e circostanza pacifiche, i Signori: Dania Teodori, Alessio Martignoni, Gabriella Cecchi, Giulia Simoncini, Vincenzo Cavallaro, Laura D'Amato, Elisabetta Piazzini, Anica Borio, Carlo Alberto Cozzani, Davide Giusti, Mattia Brocco, Manuel Zanotto, Maria Vittoria Forti, Angelo Leone, il Dirigente p.t. dell'UST provinciale o chi per esso, il Dirigente del Liceo Costa o chi per esso, il personale di Segreteria del Liceo Costa, con riserva di individuazione nominativa e con riserva di estensione della lista, anche a seguito della difesa della PA.

Con riserva di ogni ulteriore allegazione, deduzione e produzione.

Ai fini del CU, valore causa: indeterminato, CU € 259,00. La parte ricorrente si dichiara esente dal versamento del CU, come da autocertificazione allegata.

Con osservanza.

Massa – La Spezia, 06/11/2020

Avv. Daniele Biagini

Avv. Francesco Bertolini



ISTANZA PER LA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei controinteressati.

La presente difesa

ESPONE CHE

- il presente ricorso ha per oggetto la richiesta di rettifica della graduatoria finale della procedura di cui all'O.M. n. 60/2020 del Ministero dell'Istruzione, procedendo all'inserimento della ricorrente nella giusta e corretta posizione delle graduatorie GPS e di istituto della Provincia di La Spezia;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso che precede dovrebbe essere notificato a tutti i candidati inseriti nelle graduatorie GPS e di istituto di cui in premessa.

RILEVATO CHE

- la notifica nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari;
- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo onerosa per la ricorrente;
- sul punto, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanza n. 9506 del 2013 ha stabilito che *“Ai fini dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall'inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell'art. 52, comma 2, c.p.a. (“Termini e forme speciali di notificazione”), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso “con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”;*
- ancora sul punto, Cass. 15912 del 07/07/2009, *“sono contraddittori necessari i partecipanti nei cui confronti la decisione è destinata a produrre effetti diretti in ragione della comunanza della situazione giuridica, complessa ma unitaria, e della domanda, implicita, di riformulazione della graduatoria, che esplica i suoi effetti nei*



confronti di tutti i partecipanti coinvolti dai necessari raffronti, atteso, tra l'altro, il potere del Giudice, Dlgs n. 165 del 2001, ex art. 63, co. 2, di adottare tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi e di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati, ed esclude invece che ricorra una ipotesi di litisconsorzio necessario ove sia chiesto solo il risarcimento del danno, giacché, in questo caso, la controversia è circoscritta al singolo rapporto”;

- visto l'art. 151 c.p.c, il quale dispone che *“Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”;*

- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tanto premesso, il sottoscritto avvocato,

FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità – laddove ritenuto opportuno e legittimo ai fini della integrale instaurazione del contraddittorio – autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA PERTANTO AUTORIZZAZIONE LA NOTIFICA DEL RICORSO CHE PRECEDE

- nei confronti di tutti i candidati inseriti nelle graduatorie GPS e di istituto della Provincia di La Spezia, ex O.M. 60/2020, di cui in premessa – attraverso la pubblicazione sull'area tematica del sito web del Ministero dell'istruzione (www.miur.it) nonché sul sito dell'UST di La Spezia (www.istruzioneelaspezia.it).

Con osservanza.

Massa – La Spezia, 06/11/2020

Avv. Daniele Biagini

Avv. Francesco Bertolini



RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Ad istanza di **BINI DESIREE** (CF: BNIDSR93B44E463X), rappresentata, difesa e domiciliata come in atti, io sottoscritto **AVV. DANIELE BIAGINI** del Foro di Massa (CF: BGNDNL69E18F023Y), nel procedimento pendente presso Tribunale della Spezia sezione Lavoro GI Dott. Viani, nel procedimento di cui al n. di RG: 982/2020 ho notificato ad ogni effetto di legge:

- ATTO DI SIGNIFICAZIONE, documento informatico (art. 20 CAD) predisposto con un programma di videoscrittura e trasformato in .pdf testuale, firmato digitalmente dal sottoscritto Avvocato (nome file: Atto di significazione Bini Desiree)
- RICORSO ex art. 700 CPC, iscritto al procedimento RL 982/2020 Tribunale della Spezia, Dott. Viani (nome file: bini_desiree_gps_700_la_spezia)
- Fissazione udienza n. cronol. 3248/2020 del 9/11/2020, procedimento RL 982/2020 Tribunale della Spezia, Dott. Viani (nome file: 4844899s)
-

Dei quali si attesta la conformità ai corrispettivi files presenti nel fascicolo telematico (art. 16 bis, co. 9 bis del D.L. 179/2012)

a:

1) Ministero dell'Istruzione, ex Miur C/O l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria (C.F. 80152500106), in persona del dirigente pro tempore, trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo drli@postacert.istruzione.it Indirizzo censito nel registro denominato "Reginde", previsto dall'art. 7 del D.M. n. 44/2011, e nel registro di cui all'art. 16, comma 12, del D.L. 179/2012, entrambi dichiarati "elenchi pubblici" dall'art. 16 ter del D.L. 179/2012.

2) Ministero dell'Istruzione, ex Miur (CF: 80255230585) C/O Avvocatura dello Stato di Genova, in persona del Ministro pro-tempore, trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it, Indirizzo censito nel registro denominato "Reginde", previsto dall'art. 7 del D.M. n. 44/2011, e nel registro di cui all'art. 16, comma 12, del D.L. 179/2012, entrambi dichiarati "elenchi pubblici" dall'art. 16 ter del D.L. 179/2012.

AVV. DANIELE BIAGINI

li 09/11/2020